



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

IL BILANCIO E LA CONTABILITA' NEGLI ENTI NON COMMERCIALI – CENNI GENERALI

**Dott. Corrado
Colombo**

6/2/2012 - Sala Convegni, corso Europa, 11 - Milano-



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La contabilità – Obbligo o strumento

La contabilità: obbligo o strumento

Il bilancio per un ente non commerciale non è obbligo civilistico.

- Non esistono obblighi di redazione e deposito
- Solitamente lo Statuto ne prevede la redazione
- Eccezione: qualora l'ente sia considerabile come imprenditore, si applica l'art. 2214 C.C.
- La contabilità adottata dipende dal tipo di bilancio che si intende scegliere

La contabilità: obbligo o strumento

Perché un bilancio, allora?

- **Strumento gestionale:** permette agli organi direttivi di verificare l'andamento della gestione e le linee guida della attività.
- **Strumento di controllo:** costituisce il rendiconto con cui gli organi direttivi riferiscono agli associati sulla attività effettivamente svolta dall'ente.
- **Strumento di comunicazione:** informa gli stakeholders e in genere l'ambiente circostante sull'attività dell'ente e sulle sue ricadute sui bisogni affrontati e sulle problematiche esistenti.
- **Allegato importante** alle richieste di finanziamento rivolte agli enti pubblici e privati e agli istituti di credito

La contabilità: obbligo o strumento

Il bilancio e la normativa vigente.

In effetti, adempimenti contabili e di bilancio servono:

- Per redigere il prospetto analitico relativo alle raccolte pubbliche di fondi effettuate.
- Per adempiere agli obblighi di rendiconto relativi all'utilizzo di fondi pubblici.
- Per documentare la prevalenza di attività istituzionali rispetto ad attività commerciali.
- Come obbligo connesso allo status di organizzazione di volontariato, con relativo invio dei dati al Registro. La legge stabilisce anche le voci di cui è composto.
- Come obbligo previsto per il mantenimento delle attività decommercializzate, ex art. 148 T.U.I.R. e 4 legge Iva, e strumento per la compilazione EAS
- Come obbligo per le ONLUS, ex art. 20 bis D.P.R. 600, sia per le attività istituzionali che per quelle connesse.
- Per poter ricevere le donazioni della c.d. "più dai meno versi", che pone come condizione l'esistenza di scritture contabili da cui emerga la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.
- Per rendicontare l'utilizzo delle cifre del "cinque per mille" per gli anni (2008 e seguenti) nei quali tale utilizzo viene richiesto dalla legge.

La contabilità: obbligo o strumento

Il bilancio relativo alle attività commerciali esercitate.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile l'ente non commerciale:

- Deve tenere una contabilità relativa alla sola attività commerciale esercitata, almeno individuabile per singolo conto, e stendere il relativo bilancio. L'articolo 144 TUID norma la gestione dei costi promiscui.
- Può usufruire del regime semplificato di contabilità previsto dall'art. 18 D.P.R. 600 per i ridotti volumi di affari.
- Può usufruire del regime minimo forfettario di cui all'art. 145 TUID e delle relative semplificazioni contabili.
- Può usufruire, se rientra nelle condizioni previste, del regime forfettario definito dalla Legge 398/1991.

La contabilità: obbligo o strumento

Articolo 20 D.P.R. 600/73

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'[articolo 108](#), comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'[articolo 3](#) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La contabilità: obbligo o strumento

Articolo 20 bis D.P.R. 600/73

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
 - a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato all'articolo 22;
 - b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'[articolo 3](#) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli [articoli 2216](#) e [2217](#) del codice civile.

La contabilità: obbligo o strumento

Articolo 20 bis D.P.R. 600/73 (Segue)

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'[articolo 1](#), comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'[articolo 1](#), comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. .

La contabilità: obbligo o strumento

Articolo 14 D.L. 35/2005 conv. Legge 80/2005 (più dai meno versi) - secondo comma

Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Articolo 3 comma 6 L. 244/2007 (cinque per mille 2008)

I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

L'atto di indirizzo dell'Agenzia per le Onlus

La proposta dell'Agencia per le Onlus

- Nasce dalla elaborazione del “Quadro sistematico” e delle “Raccomandazioni” emanate, a partire dal 2001, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e relativi alle Aziende Non Profit.
- E' un documento non vincolante ai fini di legge

La proposta dell'Agenzia per le Onlus

Motivazioni principali dell'adozione delle linee:

- la necessità di disporre di bilanci adeguati che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione e, dall'altra parte, delle caratteristiche che li differenziano dalle società commerciali (le motivazioni ideali che perseguono, la non rilevanza del fine lucrativo, l'assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, la non distribuzione dei proventi)
- la redazione di modelli di bilancio specifici per il non profit risponde, inoltre, all'esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle particolari gestioni non lucrative